

LE SPECIALIZZAZIONI DELL'AVVOCATO COME STRUMENTO DISTINTIVO NEL MERCATO DEI SERVIZI FORENSI

di **MICHELE PERRINO**

Editoriale del 15 Gennaio 2015

ISSN 2420-9651

Il punto focale della nuova disciplina sul titolo di avvocato “specialista”, introdotta dall’art. 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247, di cui è in via di approvazione lo schema di regolamento ministeriale attuativo, sembra ricadere non tanto sul tema della formazione, che è piuttosto al centro della normativa in tema di formazione continua. Non è infatti, di per sé, il conseguimento del titolo specialistico che serve ad offrire un servizio più qualificato, quanto alla competenza nei vari settori di attività, e più elevato, quanto alla qualità delle prestazioni. A questo fine serve semmai l’acquisizione di competenze, di formazione appunto, non già necessariamente anche di un “titolo” da “indicare”. L’accento della disciplina in esame ricade piuttosto su ciò, che il titolo specialistico è un titolo da ottenere e poi da poter indicare, da spendere cioè. Si tratta, quindi, essenzialmente di uno strumento di identificazione dell’avvocato nel mercato dei servizi legali, e specificamente dei servizi forensi.

1. Il punto focale della nuova disciplina sul titolo di avvocato “specialista”, introdotta dall’[art. 9, l. 31 dicembre 2012, n. 247](#), di cui è in via di approvazione lo schema di regolamento ministeriale attuativo (Schema di decreto del Ministero della giustizia sul “*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”, in *Atti della Camera dei Deputati*, XVII, n. 113), mi pare ricada non tanto sul tema della formazione, che è piuttosto al centro della normativa in tema di formazione continua (cfr. [art. 11, l. n. 247 del 2012](#); e reg. CNF 16 luglio 2014). Non è infatti, di per sé, il conseguimento del titolo specialistico che serve ad offrire un servizio più qualificato, quanto alla competenza nei vari settori di attività, e più elevato, quanto alla qualità delle prestazioni. A questo fine serve semmai l’acquisizione di competenze, di formazione appunto, non già necessariamente anche di un “titolo” da “indicare”.

L’accento della disciplina in esame credo ricada piuttosto su ciò, che il titolo specialistico è un *titolo* da ottenere e poi da poter *indicare*, da *spendere* (cfr. [art. 9, comma 1, l. n. 247 del 2012](#), e art. 2, comma 3, reg.) cioè. Si tratta, quindi, essenzialmente di uno strumento di identificazione dell’avvocato nel mercato dei servizi legali, e specificamente dei servizi forensi.

In primo piano è qui, in altre parole, un titolo da esibire per identificarsi e distinguersi: certo, in ragione delle specifiche competenze possedute; ma dove le competenze tecniche sono in particolare riguardate, per così dire, in funzione *distintiva*, al pari di altri “titoli specialistici”, che – come quelli “universitari” – continuano a poter essere *indicati* (cfr. [art. 9, comma 8, l. n. 247 del 2012](#)).

In quest’ottica, il titolo specialistico può vedersi come una sorta di segno distintivo per l’avvocato che voglia dotarsene; e allora, analogamente ai segni distintivi dell’imprenditore, ha una valenza essenzialmente proconcorrenziale. Assolve, cioè, una funzione “segnaletica”, in duplice direzione: per l’avvocato che lo consegue (onde poterlo appunto *indicare*), al fine di caratterizzarsi e distinguersi sul mercato dei servizi professionali; per il consumatore dei servizi legali, per orientarsi nella selezione dei professionisti e delle prestazioni a sé congeniali. Si tratta perciò, in questo senso, di un fattore di individuazione e selezione sul relativo mercato, e insieme di uno strumento attrattivo e collettore di clientela, attraverso una differenziazione in ragione di qualità professionali specialistiche.

2. Se è così, si tratta quindi di proteggere ed assicurare questa funzione distintiva e proconcorrenziale, assicurando del medesimo titolo specialistico, di nuovo in assonanza con i segni distintivi dell'impresa, la verità, la non ingannevolezza, la correttezza nell'uso, la riconoscibilità ed accessibilità da parte dei consumatori dei servizi legali (dal che la previsione, per cui gli elenchi degli avvocati specialistici sono dai consigli dell'ordine resi «*accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica*», come stabilisce l'art. 5 dello schema di regolamento ministeriale citato); evitando, al contempo, che lo stesso “titolo di specialista”, anziché assolvere una funzione filoconcorrenziale, di ausilio cioè agli avvocati specialisti nel distinguersi nel mercato dei servizi legali ed ai consumatori nel selezionare efficacemente in quello stesso mercato le prestazioni adeguate ai propri bisogni, si risolva in un fattore restrittivo della concorrenza, della libertà di esercizio e di scelta.

Si spiega allora, in questa prospettiva, la precisazione per cui “il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale” ([art. 9, comma 7, l. n. 247 del 2012](#)). E, se è vero che non c'è riserva di attività, dovranno allora considerarsi illegittime previsioni normative, che in futuro circoscrivano, ad esempio, determinate “nomine” al possesso del “titolo” specialistico. Occorre, cioè, essere vigili sul rischio che una “riserva” venga anche surrettiziamente introdotta, facendo del “titolo” uno strumento di monopolio, o comunque di segmentazione e compartimentazione del mercato.

A questo fine servirebbe, fra l'altro, una disciplina delle modalità di *indicazione* o *spendita* del titolo, di cui allo stato non v'è traccia; in attesa di che resta dubbio se potranno continuare a scriversi ed indicarsi, anche in difetto di un “titolo specialistico”, formule quali “studio legale tributario”, o “societario”, o “commerciale”, o “di diritto marittimo” e via esemplificando, cioè specificazioni ulteriori a quelle espressamente fatte salve dall'[art. 9, comma 8, l. n. 247 del 2012](#): là dove, in mancanza di normativa *ad hoc*, da un lato è evidente il rischio del profilarsi di equivoci sul possesso o no di una “specializzazione” ai sensi della normativa in discorso; mentre una soluzione drasticamente negativa potrebbe, d'altra parte, equivalere all'introduzione indiretta di una indebita “riserva” di attività.

3. Sempre nella prospettiva seguita in queste note, non si spiega invece, neppure al fine di garantire la “verità” della specializzazione richiamata dal titolo, il criterio per cui la

“comprovata esperienza” [requisito per il conseguimento del “titolo” che – ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), della citata bozza di decreto ministeriale attuativo – sarebbe alternativo alla frequenza con esito positivo di appositi corsi di specializzazione] debba risultare dalla trattazione di incarichi nell’ultimo quinquennio rilevanti per quantità e qualità, “almeno pari a cinquanta per anno” (cfr. art. 8 della bozza di decreto ministeriale citata): una soglia minima esorbitante, che sembra premiare in modo indiscriminato la serialità piuttosto che l’importanza degli incarichi, penalizzando i più giovani e non tenendo conto del momento contingente di contrazione del mercato; e che semmai andrebbe modulato in maniera diversificata a seconda del settore di specializzazione, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna area (come fa ad esempio il Regolamento – *Fachanwaltsordnung* – sull’avvocato specialista vigente in Germania, pubblicato in allegato al Dossier di documentazione e analisi n. 3/2014 del 28 gennaio 2014 del CNF, il cui § 5 richiede, quale presupposto per il conseguimento di “speciali esperienze pratiche”, la trattazione di un numero di casi *nei tre anni precedenti* che va da 160 nel diritto della circolazione stradale a 50 nei diritto tributario e nel diritto delle tecnologie informative).

Ancora nella stessa ottica, si comprende che debba essere previsto, a protezione della “verità” della qualificazione specialistica denotata dal titolo speso, un sistema rigoroso di accertamento del requisito della “comprovata esperienza”.

Meno giustificato appare, invece, che in tale accertamento si introducano profili non necessari, e comunque non a sufficienza regolati, di discrezionalità. Ed invero, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della citata bozza di regolamento ministeriale attuativo, il CNF convoca l’istante per sottoporlo ad un “colloquio sulle materie rientranti nell’ambito di competenza dell’area di specializzazione”, e verificare così la “comprovata esperienza”, “salvo che ciò non appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata”. Ma l’[art. 9, comma 4, della l. n. 247 del 2012](#), richiede, al fine del conseguimento del titolo per “comprovata esperienza”, la «*dimostrazione di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni*»: una dimostrazione che parrebbe debba essere di per sé documentale, come sembra intendersi anche dall’art. 8, lett. b), della stessa bozza di regolamento attuativo, nel richiedere che la dimostrazione avvenga «*mediante la produzione di documentazione, giudiziale e stragiudiziale*». Allora perché richiedere l’effettuazione di un colloquio innanzi al CNF? La relazione illustrativa della

bozza del citato regolamento parla di colloquio “tecnico”: in altre parole, è un esame; ma è forse da presumere che il CNF possieda, per così dire, per definizione le competenze appunto “tecniche” per un simile “esame” del possesso delle conoscenze specialistiche richieste?

Sembra insomma che la previsione di un filtro costituito da un colloquio apra, nei termini fin qui delineati dalla bozza di disciplina in esame, scenari di eccessiva discrezionalità e imprevedibilità, che solo una più puntuale e adeguata regolamentazione potrebbe valere ad evitare (ed anche a questo proposito giova il richiamo al succitato regolamento tedesco, i cui §§ 7 ss. regolano analiticamente il “colloquio tecnico” cui può essere sottoposto l’aspirante specialista «*al fine di accertare la sussistenza di speciali conoscenze teoriche o di speciali esperienze pratiche*», disciplinandone in dettaglio modalità e contenuti, e prevedendo che della relativa commissione esaminatrice, istituita – anziché a livello centrale – dai singoli consigli degli ordini, semmai anche congiuntamente fra più ordini, possa di regola essere nominato componente «*solo chi è autorizzato a fregiarsi del titolo di avvocato specialista nella materia rilevante*»).

4. Sempre restando nell’orizzonte interpretativo qui additato, sembra difficilmente giustificabile la previsione contenuta nella citata bozza di regolamento (art. 3), secondo cui «*l’avvocato può conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione previste nella tabella A*» allegata allo stesso testo normativo. Perché una sola area?

Il limite è apparso riduttivo anche al Consiglio di Stato, nel parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 agosto 2014; mentre il CNF, nel suo parere del 16 luglio 2014, propone che sia elevato a due aree fra loro attinenti. Sennonché anche elevare il limite ad un massimo di due aree appare insoddisfacente, specie per figure professionali, come quella dell’avvocato di impresa, che necessariamente prevedono, per l’integrazione della loro stessa fisionomia specialistica, la combinazione di competenze in più di due aree tematiche dei servizi legali.

Qui si apre peraltro il tema della individuazione delle aree di specializzazione, della loro completezza e della loro congruità.

La tabella A allegata alla bozza di decreto ministeriale in discorso propone la seguente segmentazione: diritto industriale e della proprietà intellettuale; diritto commerciale e

della concorrenza; diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario.

Ma la partizione è francamente opinabile: il diritto della concorrenza è (quantomeno) a cavallo con il diritto industriale; l'accostamento fra diritto dell'esecuzione forzata e diritto delle procedure concorsuali (e delle crisi da sovra indebitamento) appare frutto di una indebita e superata visione panprocessualistica delle procedure concorsuali, che appartengono invece a pieno titolo al diritto commerciale.

Più condivisibilmente, il citato parere del CNF distingue fra: Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti; e Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali. E però distingue anche il diritto commerciale e della concorrenza dal diritto societario, dal diritto industriale e della proprietà intellettuale, dal diritto fallimentare e delle procedure concorsuali e dal diritto bancario e finanziario, con una compartimentazione che ha poco senso se associata al discutibile limite di una sola area specialistica.

Ed il vero è che detto limite non sembra corrispondere ad alcun interesse coerente con la funzione del titolo specialistico: né alla verità del titolo, né alla differenziazione dei servizi legali, né alla concorrenzialità anche come diversificazione dell'offerta; ma piuttosto finisce col tendere ad un effetto anticompetitivo di artificiosa segmentazione del mercato, e ad un indesiderabile effetto – sul piano della cultura professionale – di iperspecializzazione delle competenze.

Tutto ciò con il risultato, riguardo all'esempio qui fatto dell'avvocato di impresa – che tipicamente si muove fra non meno di tre delle aree sopramenzionate – di spingere verso forme di aggregazione associative o societarie, le uniche in grado di ricostruire agli occhi della clientela il volto necessariamente composito di un soggetto professionale adeguato alle esigenze di servizi legali per le imprese.

Senza però che – dato che società e associazioni di avvocati sono del tutto ignorate dalla disciplina in commento, la quale ha una destinazione esclusivamente individuale alle persone fisiche – a quel volto “composito” possa corrispondere un titolo specialistico formalmente spendibile e riconoscibile. Il che sembra un ulteriore, non trascurabile aspetto di migliorabilità della disciplina in esame.